Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15

SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE, BANDISTICA E CORALE DELLA BASILICATA

Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 agosto 2006

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nell'ambito della salvaguardia, della valorizzazione della cultura, dello spettacolo e della tradizione, in tutte le sue forme di espressione artistica promuove:

a) la costituzione e lo sviluppo di bande e cori, amatoriali e folkloristici, formati esclusivamente da dilettanti;

b) la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare;

c) la formazione e il perfezionamento per la musica strumentale e per il canto corale.

Art. 2

Interventi

1. Attraverso l'erogazione di contributi l'Amministrazione regionale interviene per:

a) la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale musicale di tipo bandistico e corale attraverso l'organizzazione di corsi come disciplinato dalla legge regionale n. 33/2003;

b) favorire l'acquisto di strumenti, partiture musicali, divise;

c) migliorare e completare le attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività;

d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni anche competitive tra formazioni bandistiche o corali, raduni a carattere locale o nazionale, concorsi e rassegne musicali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un programma annuale proposto dall'Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 3

Domande di contribuzione

1. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi su domanda da inoltrare al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata a seguito di apposito bando che la Giunta Regionale varerà annualmente.

2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- relazione illustrativa dell'attività da svolgersi nell'anno di riferimento;

- prospetto analitico delle spese da sostenere;

- indicazione dei tempi di realizzazione;

- relazione illustrativa delle attività pregresse e titoli attestanti l'esistenza dei requisiti richiesti per poter accedere ai contributi ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4

Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali i complessi bandistici e corali amatoriali e folkloristici:

a) che abbiano sede nella Regione;

b) che siano costituiti con atto pubblico o con atto privato registrato nei modi di legge;

c) che abbiano svolto almeno tre anni di attività negli ultimi dieci anni previa iscrizione al Registro delle Bande Musicali di cui all'articolo 5 o che siano diretti da maestri in possesso del diploma di conservatorio (o titolo equipollente) o che abbiano svolto attività di direttore o maestro di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo.

Art. 5

Registro della Bande Musicali e Registro dei Cori

1. Presso l'Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata sono istituiti il Registro delle Bande amatoriali e folkloristiche e il Registro dei Cori.

2. L'iscrizione si perfeziona con la determina del Dirigente dell'Ufficio Cultura che verifica l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4.

3. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

4. Hanno diritto ad essere iscritte nei suddetti registri le bande e i cori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4 e che alleghino alla richiesta la copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

5. L'Ufficio Cultura effettua annualmente la revisione periodica dei registri al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività musicale.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie:

- relativamente alle risorse regionali, è autorizzata una spesa di E. 50.000,00, già stanziati alla UPB 860.02 del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, mediante l'istituzione di nuovo capitolo. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio;

- relativamente alle risorse nazionali, il finanziamento degli interventi è stabilito attraverso l'utilizzo della quota spettante alla Regione Basilicata dal riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo;

- relativamente alle risorse comunitarie, il finanziamento è stabilito attraverso l'utilizzo del FSE secondo le modalità esplicitate dalla legge regionale n. 33/2003.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale.

Art. 7

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.